



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**  
già Provincia Regionale di Ragusa

**Regolamento sulla disciplina del controllo sulle Partecipazioni  
comunque detenute**

*Aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Organo assembleare, n. 50 del 29.12.2021, in conformità al D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100,*

## Art.1

### Oggetto

- Ai sensi e per gli effetti degli art. 147, comma 2, lettera d) ed e) e 147 quater del D.lgs.vo 267 del 2000 e s.m.i., con il presente regolamento il Libero Consorzio definisce il sistema dei controlli sulle società e sugli organismi partecipati dallo stesso ente locale anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società o l'organismo partecipato, secondo standard/parametri qualitativi e quantitativi e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e il soggetto partecipato, la sua situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, in applicazione del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.
- Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società e degli organismi partecipati, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
- La Libero Consorzio Comunale esercita il controllo analogo al fine di assicurare la conformazione dello stesso secondo la disciplina nazionale e comunitaria nel tempo vigente secondo le modalità che sono esposte negli articoli seguenti.
- Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle partecipazioni implicanti controllo analogo per garantirne l'effettività ma anche, per quanto compatibili, alle partecipazioni della provincia in tutti gli organismi, comunque denominati, in cui l'ente detenga
- partecipazioni anche minoritarie (società, associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali, ecc), ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal TUEL D.lgs.vo 267 del 2000 e s.m.i. e al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari nonché i valutare la sussistenza dei presupposti stabiliti per la permanenza della partecipazione.
- 

## Art.2

### Il diritto di iniziativa nel controllo analogo

1. Al Libero Consorzio Comunale è riconosciuto il diritto di intervenire nelle scelte, sia di tipo organizzativo che gestionale, adottate dalla Società con controllo analogo e a tal fine concorre alla definizione degli indirizzi gestionali oltre che alla programmazione delle attività.
2. Il Libero Consorzio Comunale può:
  - per il tramite del rappresentante legale, richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nello statuto della società o, facendone espressa e formale richiesta al Presidente;
  - per il tramite del rappresentante legale, richiedere, in qualunque momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta al Presidente della società;
  - inoltre esercitare, con riferimento al controllo analogo, ogni attività tale da costruirne estrinsecazione ai sensi delle disposizioni normative nel tempo vigenti e secondo le interpretazioni della giurisprudenza nazionale e comunitaria della Corte dei Conti.

### Art.3

#### **Unità operativa intersettoriale “partecipazioni”**

1. L'unità operativa intersettoriale “Partecipazioni” costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione e gli organi societari nonché tra i settori dell'Ente che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali a società partecipate dall'ente e/o servizi affidati a società strumentali e gli organi gestionali delle predette società.

2. L'unità operativa cura i rapporti con le singole società e/o organismi partecipati, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo delle norme vigenti in materia societaria e delle norme statutarie e provvede, fra l'altro, a curare gli adempimenti richiesti dal collegio dei revisori dei conti, dalla Corte dei Conti, dal Nucleo di controllo di gestione, e dagli organismi statali in ordine all'acquisizione di referti, dati e informazioni concernenti le partecipazioni nonché l'elaborazione delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale in base alle vigenti disposizioni di legge e la verifica che gli analoghi adempimenti di pubblicità siano assolti dagli organismi partecipati.

3. L'unità operativa assiste gli organi politici dell'Ente nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico deliberate dall'organo assembleare, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti di cui sopra con le aziende e predisponendo periodici reports di analisi sull'andamento delle società.

4. L'unità operativa inoltre:

- è di supporto a commissioni e comitati per il controllo analogo sui servizi affidati con l'istituto dell'in-house providing;
- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio o reportistica inerenti alle società e gli organismi partecipati all'ente.

5. L'unità operativa intersettoriale provvede anche agli adempimenti relativi ai monitoraggi, questionari e indagini richiesti da soggetti esterni istituzionalmente a ciò deputati, tramite il suo coordinatore.

6. L'unità è costituita:

- dal Dirigente cui fa capo il servizio “partecipazioni” ovvero, in mancanza, al Dirigente appositamente individuato, con funzioni di coordinamento;
- dal responsabile del Servizio Finanziario o suo incaricato;
- dal Dirigente di volta in volta interessato in base alla competenza per materia afferente alla partecipazione o suo incaricato;

7. Il Dirigente cui è assegnato il coordinamento dell'unità operativa assegna alla stessa il personale necessario per garantire la funzionalità.

### Art.4

#### **L'accesso agli atti e alle informazioni**

1. Il rappresentante legale o i componenti dell'unità operativa “Partecipazioni” hanno libero accesso ai locali degli organismi partecipati con controllo analogo e possono richiedere l'accesso agli atti o l'acquisizione di informazioni sulla gestione, in modo analogo alle modalità previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

2. Negli altri casi il diritto va esercitato nel rispetto delle disposizioni in tema di diritto di accesso.

Art.5  
**Il potere di programmazione**

1. Nel rispetto delle norme statutarie dell'organismo partecipato, il Libero Consorzio concorre alla definizione della sua programmazione strategica indicando, a tal fine, gli obiettivi e i risultati che si intendono perseguire sia nel lungo che nel breve periodo.

2. Il documento di programmazione strategica è predisposto dal consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni pervenute dall'Ente e viene sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei soci e, comunque, nel rispetto delle norme statutarie.

Art.6  
**Il potere di indirizzo**

Al Libero Consorzio, nel controllo analogo societario e compatibilmente con le disposizioni statutarie negli altri organismi partecipati, è riconosciuto il potere di indirizzare l'attività organizzativa, amministrativa e gestionale. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di specifici atti di indirizzo, diretti al Consiglio di amministrazione che ha il compito di reperirli e se necessario tradurli in prescrizioni e direttive ai fini della loro efficacia.

Art.7  
**Il potere di controllo**

1. Al Libero Consorzio che abbia affidato in house providing la gestione di servizi propri, nel rispetto delle disposizioni di legge, è riconosciuto un potere di controllo sulle attività della società e dell'azienda speciale, strettamente analogo a quello che esercita nei confronti delle proprie strutture organizzative.

2. Il controllo di cui sopra si esercita nelle forme di controllo interno, fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli.

Art.8  
**Il controllo interno**

Analogamente a quanto previsto per le unità organizzative dell'ente locale, le attività delle società e dell'azienda speciale sono soggette al controllo interno che si articola come segue:

- controllo strategico;
- controllo di gestione;
- controllo sulla regolarità amministrativa e contabile.

Art.9  
**Il controllo strategico**

1. È istituito il controllo strategico sulle attività della società e dell'azienda speciale, che consiste nel potere di verifica sulla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione.

2. Tale forma di controllo, in via ordinaria, è esercitata mediante la produzione periodica di report sullo stato di avanzamento degli obiettivi che dovrà avere una cadenza annuale e dovrà contenere ogni utile informazione in ordine al conseguimento dei risultati attesi e alle eventuali criticità riscontrate.

3. Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, il Libero Consorzio può richiedere, in qualunque momento, lo stato di avanzamento dei processi relativi all'attuazione degli obiettivi assegnati, ai fini dell'adozione tempestiva di eventuali azioni correttive.

#### Art.10

### **Il controllo di gestione**

1. È istituito il controllo di gestione sulle attività della società e dell'azienda speciale che consiste nel monitoraggio periodico e sistematico sui processi di lavoro al fine di verificarne l'efficienza e l'efficacia.

2. Il controllo di gestione è realizzato mediante l'utilizzo di parametri e indicatori che sono individuati dal Libero Consorzio per il tramite dell'unità operativa "Partecipazioni".

3. La società e l'azienda speciale sono tenuti a produrre report periodici sull'andamento della gestione con l'utilizzo di indicatori individuati ai sensi del comma precedente.

#### Art.11

### **Il controllo amministrativo contabile**

1. Il controllo amministrativo sugli atti della società è effettuato secondo le modalità previste nello statuto della società che dovrà relazionare all'unità operativa "partecipazioni".

2. Ai fini del controllo amministrativo dovrà essere consentito l'accesso agli atti o la loro diretta acquisizione al fine di verificarne la conformità alle norme di legge e alle disposizioni impartite dall'Ente.

3. Il controllo contabile è effettuato dagli organi previsti a tal fine dallo Statuto, i quali sono tenuti a produrre report annuali sullo stato di bilancio.

4. I collegi sindacali dovranno trasmettere all'Amministrazione, entro un mese dalla loro adunanza, effettuata ai sensi della normativa vigente, copia dei relativi verbali.

5. Il bilancio di esercizio, corredato dei documenti obbligatori, dovrà essere trasmesso al Libero Consorzio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

#### Art.12

### **Determinazione delle tariffe**

Al consiglio di amministrazione è affidato il compito di determinare le tariffe relative alle prestazioni dei servizi erogati dalla società e dall'azienda speciale, sulla base degli indirizzi forniti dall'organo assembleare.

#### Art.13

### **Definizione degli standards**

1. Il Consiglio di amministrazione sulla base delle indicazioni fornite dal Libero Consorzio, definisce gli standards dei servizi erogati, individuando i criteri di misurazione e rilevazione che possano consentire l'esercizio dell'attività di controllo e di definizione di standard di qualità.

2. In particolare, all'unità operativa " Partecipazioni" dovrà essere trasmessa, da ciascuna società e nelle forme documentali preventivamente concordate, la seguente documentazione:

- analisi semestrale dei reclami;
- analisi di Customer Satisfaction, con cadenza almeno biennale;
- analisi degli indicatori relativi ai servizi soggetti a carta dei servizi, con cadenza annuale.

#### Art.14

#### **Omesso invio della documentazione**

1. Qualora le società e aziende che gestiscono servizi pubblici locali affidati in house providing non trasmettano immotivatamente la documentazione richiesta o forniscano informazioni incomplete e per questo compromettono l'esecuzione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Amministrazione, dopo aver esperito ogni utile tentativo, venuti meno i presupposti per l'affidamento del servizio in house providing, valuterà la necessità di revocare il servizio stesso.

2. Quanto previsto al comma precedente, trova applicazione, compatibilmente con le norme statutarie, nei confronti degli altri organismi comunque partecipati dal Libero Consorzio.

#### Art. 15

#### **Obblighi di trasparenza**

Sulla pagina Internet istituzionale saranno pubblicate tutte le informazioni richieste dal d.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

#### Art. 16

#### **Norme finali**

Il presente Regolamento sostituisce integralmente, a far data della sua entrata in vigore, il precedente approvato con Deliberazione del Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio provinciale n.6 del 04 marzo 2013.